

STATUTO ORGANICO**DELLA CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE" IN SELVA DI VOLPAGO DEL
MONTELLO****CAPO I°****ART. 1****ORIGINE E SCOPO DELL'ISTITUZIONE E MEZZI DEI QUALI DISPONE.**

La Casa di Riposo "Guizzo Marseille" deriva dalla fusione dei seguenti Enti Morali:

- a) Casa di Riposo "Pietro Guizzo" eretta in Ente Morale con R.D. 23 agosto 1912 e decentrata dall'Amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza: R.D. 10 giugno 1939;
- b) Legato Augusta Bizio ved. Marseille eretto in Ente Morale con D.P.R. 20 gennaio 1960.

I fondatori sono Guizzo Pietro, resosi defunto in Volpago addì 2 settembre 1909 che con testamento rogato dal Notaio dott. Giuseppe Saccol in data 1.9.1909, N.ro 274 di Rep., legò alla Istituzione tutta la sua sostanza immobiliare depurata da legati in danaro e con l'aggravio di passività ipotecarie, riservando l'usufrutto vitalizio alla di lui vedova, e la Signora Augusta Bizio ved. Marseille, deceduta in Selva il 16 dicembre 1933, che con testamento in data 24.9.1926 pubblicato con verbale 2.1.1934 n. 553 in atti Notaio Saccardo di Venezia, legò alla congregazione di Carità – ora Ente Morale comunale di Assistenza – la sua Villa in Selva con i campi, adiacenze e mobilia per la fondazione di una Casa di Ricovero in Selva da intestarsi al defunto suo figlio Pietro Marseille e con l'obbligo di fare celebrare una messa ogni anno in occasione dell'anniversario della morte di questi alla presenza dei ricoverati.

Le due fondazioni già di fatto collegate hanno iniziato il loro funzionamento nell'anno 1941.

ART. 2

L'Istituzione ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento ed assistenza dei poveri d'ambo i sessi vecchi ed inabili al lavoro proficuo del Comune di Volpago del Montello ed aventi quivi il domicilio di soccorso e purché privi di parenti tenuti a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo.

ART. 3

Possono essere ammessi al ricovero anche gli inabili al lavoro proficuo i quali essendo sprovvisti di altri mezzi, abbiano conseguito una pensione d'invalidità dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, purché versino all'Ente una somma pari ai due terzi della pensione, salvo a non eccedere la misura della retta stabilita per i ricoverati abbienti.

ART. 4

Entro il limite dei posti disponibili possono essere ricoverati a pagamento anche inabili non aventi titolo al ricovero gratuito.

ART. 5

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.

ART. 6

Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose, mentali o croniche.

ART. 7

Le norme per il ricovero degli inabili e le garanzie per il pagamento delle rette di quelli non accolti gratuitamente sono determinate nel regolamento.

La misura delle rette a carico delle pubbliche Amministrazioni e di privati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dal Prefetto.

ART. 8

L'Istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, col ricavato delle rette, col provento parziale dei lavori eseguiti dai ricoverati e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

ART. 9

Il numero dei posti gratuiti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituzione.

ART. 10

Nel caso d'insufficienza dei posti gratuiti sono preferiti gli inabili in quali versino in più grave miseria ed in maggior abbandono.

ART. 11

Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata a titolo gratuito indebitamente e per avere congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte e in grado di farlo o per altra causa, l'Amministrazione deve richiedere a chi di diritto il pagamento delle rette.

ART. 12

Secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento, i ricoverati sono occupati in lavori adatti alla loro età ed al loro stato fisico ed intellettuale e partecipano ai proventi dei lavori da loro eseguiti.

ART. 13

I ricoverati sono dimessi dall'Istituzione quando cessi per loro la necessità di stare a carico della Pubblica Assistenza. Possono essere licenziati anche per cattiva condotta, nei casi e nei modi da determinarsi dal regolamento.

ART. 14

Quando un ricoverato, per il quale sussista tuttora il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente l'Istituto o ne sia comunque licenziato, devasi informare il Comune di appartenenza o l'Ente Comunale di Assistenza che eserciti nel Comune medesimo l'opera propria a favore dei poveri ed inabili al lavoro.

ART. 15

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati. Ognuno di essi può farsi assistere dal Ministro del culto cui appartiene.

CAPO II°**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****ART. 16**

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri tra cui il Presidente ed un membro sono nominati dal Prefetto ed i rimanenti tre dal Consiglio Comunale di Volpago del Montello.

Tanto il Presidente che i Consiglieri durano in carica **quattro anni** e possono essere confermati senza interruzione.

ART. 17

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro di nomina prefettizia.

ART. 18

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente sono riconosciute, sulla base della classificazione dell'I.P.A.B., le indennità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 72 della Legge Regionale 30 Gennaio 1997 n. 6 nella misura massima lorda mensile indicata nel punto 4 dell'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Regionale N. 42/98. (1).

CAPO III°**ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****ART. 19**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923 n.ro 2841 e 1° R.D. 20 febbraio 1927 n. 257, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio stesso, sia per disposizioni dell'autorità governativa.

(1) VARIAZIONE INTRODOTTA CON DEL. N. 167 DEL 13.07.1998 (DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONALE DR. A. ZAMBOTTO N. 227 DEL 04.08.1998).

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal Regolamento.

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti, hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei componenti coloro che, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n.ro 6972, non possono prendere parte alla deliberazione.

ART. 21

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

CAPO IV°

ART. 22

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi di attività e di sviluppo e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. Definisce, inoltre, i mezzi e le procedure per raggiungere gli obiettivi definiti.

In particolare delibera:

- a) lo Statuto e le sue modificazioni;
- b) i regolamenti interni;
- c) il Bilancio di Previsione;
- d) i Conti Consuntivi;
- e) l'alienazione, l'acquisto, la permuta e la locazione di immobili;
- f) l'alienazione e l'acquisto di titoli del debito pubblico e di altri titoli;
- g) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- h) la determinazione dei corrispettivi dei servizi erogati;
- i) nomina e revoca i dirigenti;
- l) delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano le competenze proprie del Consiglio.

ART. 23**ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, svolge funzione propulsiva dell'attività del Consiglio e ne promuove l'indirizzo amministrativo, convoca e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione, verifica e controlla l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso, esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio, sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza ed ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente.

Il Presidente può delegare ai Consiglieri incarichi specifici finalizzati alla proposizione di particolari iniziative ed alla verifica dei risultati sulle varie deliberazioni del Consiglio.

Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può adottare tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella prima adunanza utile.

ART. 24**ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO DIRETTORE**

Il Segretario-Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e come tale adotta i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti, nel limite e rispetto delle competenze riservategli dal Consiglio di Amministrazione e del profilo professionale rivestito.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere di legittimità su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

CAPO V°**AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 25

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento interno.

ART. 26

Il servizio di esazione e di cassa è disimpegnato di regola dall'Esattore comunale. Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata ad avere un tesoriere speciale, questi non può percepire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi ai termini di legge.

CAPO VI°**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 27**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si occorreranno le disposizioni Legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 28**ORGANI E ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE (*)**

Sono organi dell'Ente:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Segretario-Direttore;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri.

I Revisori dei Conti sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, il quale funge dal Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri;

Il Collegio si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo.

Per i Revisori dei Conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per la nomina ad Amministratore delle I.P.A.B.

Non possono, inoltre, esercitare la funzione di Revisori i Consiglieri Comunali e gli Amministratori del Comune ove ha sede l'Istituzione e coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera anche se a carattere non continuativo con l'I.P.A.B.

I verbali del Collegio sono pubblici.

Uno speciale regolamento interno stabilirà le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori;

Così deliberato dal Commissario Prefettizio della Casa di Ricovero Pietro Marseille di Selva del Montello addì 22.5.1962.

F.TO IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.TO IL SEGRETARIO

(*) Introdotta con del. n. 80 del 07.05.1994.